

Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DELL'ANTICO MONASTERO, CREA ED ESPONI E COMMERCIANTE PER UN GIORNO
--

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.06.2019

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento dei MERCATINI DELL'ANTICO MONASTERO, CREA ED ESPONI E COMMERCIANTE PER UN GIORNO che si terranno da marzo a novembre, ogni seconda e terza domenica del mese, in località Lavello nel comune di Calolziocorte.
2. Scopo principale dei mercatini, la cui tipologia ricade nella fattispecie dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.
3. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
4. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
 - alle norme sul commercio in sede fissa (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. 6/2010);
 - alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 6/2010);
 - alle norme sui sistemi fieristici (Legge n. 7/2001 e Legge Regionale n. 30/2002).

Art. 2 – GESTIONE

1. L'organizzazione e la gestione dei mercatini può essere curata direttamente dal Comune o mediante affidamento della gestione in convenzione a terzi (associazioni locali in regime di sussidiarietà o enti partecipati dal Comune) con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 – DIRITTI DI TERZI

1. I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità, che resta attribuita esclusivamente al soggetto venditore/scambista proprietario dei beni.
2. Fatto salvo quanto compete agli organi di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle previsioni del presente regolamento, non potrà in alcun modo essere invocata la responsabilità dell'Amministrazione per contestazioni in ordine allo svolgimento delle operazioni di cessione o scambio di beni intervenute durante lo svolgimento dell'evento, riconducibili esclusivamente alla libera volizione dei soggetti interessati.

Art. 4 – DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"

1. E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Art. 5 - AREA PER I MERCATINI E POSTEGGI INTERNI

1. Per lo svolgimento dei mercatini è utilizzata l'area pubblica nella zona pedonale indicata nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. Lo spazio a disposizione degli espositori sarà costituito da moduli. La dimensione di un modulo sarà di ml. 4,00 di fronte X ml. 2,50 di profondità. Ogni singolo spazio potrà essere composto da un massimo di tre moduli. Vi sarà la possibilità di ottenere l'assegnazione di mezzo modulo

che avrà la dimensione di ml. 2,00 di fronte X ml. 2,50 di profondità.

3. Lo spazio sarà assegnato libero ed all'espositore competerà l'arredamento e l'idonea attrezzatura che dovrà essere costituita da banchetti o strutture sopraelevate. E' vietata in ogni caso l'esposizione a terra. L'espositore si impegna, al termine della manifestazione, a lasciare pulito lo spazio assegnato. L'area deve risultare libera e pulita nel più breve tempo possibile dal termine della manifestazione.

Art. 6 – SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:
 - cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
 - oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
 - prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.
2. Possono partecipare esclusivamente privati cittadini che vendono o scambiano, in modo occasionale, merci o prodotti usati di modico valore e oggetti di propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale. Nelle more di una specifica regolamentazione a livello regionale si stabilisce che il valore complessivo dei beni esposti non può essere superiore a € 2.000,00 e il valore del singolo bene non può essere superiore a € 500,00.
3. Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Art. 7 – SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

1. Gli hobbisti non possono vendere oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
2. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi da fuoco;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004);
 - materiale pornografico;
 - animali;
 - prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
 - particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esposizione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.
3. E' vietata la vendita di oggetti e prodotti nuovi, che rientrano tra i beni di consumo e della normale rete di distribuzione commerciale, fatto salvo che non siano oggetto di manipolazione e valorizzazione della creatività soggettiva.
4. Spetta alla Polizia Locale diffidare e allontanare dai mercatini coloro che espongano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni

contenute nel presente regolamento.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:
 - tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
 - tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;
 - tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
 - le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.
2. Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche e del vigente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non svolgere alcuna attività imprenditoriale in Italia o in un altro stato.
4. Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.
5. L'organizzatore dei mercatini ha l'obbligo di raccogliere le autocertificazioni del rispetto delle condizioni sopra riportate, e a tal fine ha l'obbligo di produrre su richiesta del Comune l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione indicando nell'ordine:
 - dati anagrafici e codice fiscale;
 - gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
 - copia dichiarazione sottoscritta dal partecipante, con la sola esclusione delle ONLUS, nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà;
 - copia dichiarazione sottoscritta dalle associazioni ONLUS o enti del terzo settore nella quale dichiarano di rientrare nella tipologia di associazioni benefiche ammesse alla partecipazione dei mercatini.
6. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 14.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI

1. L'organizzazione e lo svolgimento dei mercatini da parte di un soggetto organizzatore privato, (associazioni locali in regime di sussidiarietà o enti partecipati dal Comune), è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio di specifica autorizzazione e, previa sottoscrizione di apposita convenzione/concessione con l'Amministrazione Comunale.
2. La domanda dovrà contenere:
 - i dati identificativi dell'associazione e/o quelli anagrafici del richiedente;
 - il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Funzionario Responsabile della struttura incaricata ed ha carattere temporaneo.

Art. 10 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 11 – SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

1. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi di Polizia Locale.
2. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
 - divieto di accensione di fuochi;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
 - possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.
3. L'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

Art. 12 – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione è soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi del vigente regolamento comunale.

Art. 13 – SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Funzionario Comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino per un periodo determinabile di volta in volta.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. L'autorizzazione è revocata:
 - per accertate situazioni di illecito penale;
 - per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;

4. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Art. 14 – SANZIONI

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981. Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, i promotori od organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i mercatini sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.
2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
3. L'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini di partecipante avente la qualifica di imprenditore viene punita, fatto salvo il principio di specialità di eventuali disposizioni legislative di natura commerciale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 e con l'applicazione della sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, nel caso ne ricorrano gli estremi, determinata dal Regolamento Comunale TOSAP.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.
5. L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
6. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.
7. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.
8. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2.000,00 e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

Art. 15 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.
2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



UFFICIO TECNICO DEL PROGETTO	COMUNE DI CALOLZIOCORTE
PROGETTO	AREA MERCATO DEL LIVELLO
TAVOLA	PARALLELA CON MONDOLUONE AREA MERCATINI
ALTERNATIVE	PROGETTO
DATA 1 - 4/00	PROGETTO AUTORE ZONA A. VARELLA
DATA 02/05/2018	PROGETTO AUTORE ZONA A. VARELLA